



Monaco di Baviera, 13 marzo 2020

## Coronavirus

### Informazioni per i genitori

Negli ultimi giorni il numero degli ammalati di Corona-virus in Baviera è aumentato notevolmente. Di conseguenza in data 13 marzo 2020 Il Ministero della sanità – su accordo con il Ministero per la famiglia, il lavoro e gli affari sociali ha emesso una disposizione generale per quanto concerne gli asili infantili, i servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa.

**In base a tale decisione i minori non potranno accedere a nessuna delle strutture suddette fino al 19 aprile 2020. La decisione generale vale a partire da lunedì 16 marzo 2020. Quindi i servizi offerti per la custodia dei minori saranno soppressi.**

Sono esclusi da tale regolamento i minori i cui genitori e tutori lavorano in settori dell'infrastruttura critica e a causa di necessità di servizio o aziendali non possono accudire i propri figli. Fanno parte di questa categoria in particolare tutte le istituzioni che servono a salvaguardare la prevenzione sanitaria, la cura e l'assistenza di disabili, l'assistenza all'infanzia e ai giovani, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, ivi inclusi la sicurezza non da parte di organi di polizia (vigili del fuoco, servizi di soccorso e protezione civile), la garanzia di infrastrutture pubbliche (servizi di telecomunicazione, energia, acqua, trasporti e smaltimento), la fornitura di alimenti e la capacità di azione di uffici pubblici dello stato, della giustizia e dell'amministrazione.

La custodia dei minori sarà effettuata a condizione che **non sia disponibile nessun altro educatore**. Nei casi in cui solo uno dei due educatori lavori nel campo dell'infrastruttura critica non si fanno eccezioni, poiché l'altro genitore dovrà occuparsi della custodia del minore. In caso di **famiglie monoparentali** è sufficiente che il genitore unico faccia parte del suddetto gruppo. In casi di dubbio le istituzioni possono richiedere un certificato del datore di lavoro o un certificato analogo (per es. in caso di liberi professionisti).

Inoltre, vigono i seguenti requisiti:

- il minore non manifesta **alcun sintomo della malattia**
- il minore non **è entrato in contatto con persone infette** oppure dal contatto con persone infette sono trascorsi 14 giorni e il minore non ha nessuno sintomo della malattia

- il minore non è stato in una delle zone considerate a rischio nel periodo del soggiorno dall'Istituto Robert Koch (RKI) o dichiarato tale nei 14 giorni successivi ([verificabile giornalmente sul sito internet](#)) oppure dal giorno del rientro da una zona a rischio sono trascorsi 14 giorni e non si sono manifestati sintomi della malattia.

I minori che possono usufruire di tale regolamento saranno accuditi nella struttura che frequentano di solito. Ogni struttura, vale a dire asili infantili, servizi per la cura temporanea dei bambini e di educazione curativa garantisce la relativa assistenza. Le istituzioni mettono a disposizione un'apposita offerta per la custodia dei minori.

Il governo bavarese è consapevole del fatto che per i genitori il divieto di accesso alle relative strutture è una grandissima sfida. Un particolare grazie a Voi per il Vostro contributo alla protezione e prevenzione dell'infezione.

Se non potete presentarvi al lavoro perché dovete accudire Vostro figlio, vale quanto segue:

Se Vostro figlio è ammalato, in base alle disposizioni previste dalle assicurazioni malattia avete diritto ad un'indennità di malattia per minori. Ciò è regolamentato dal § 45 del quinto libro del Codice sociale (SGB V). La condizione è che la madre o il padre non si recano al lavoro per poter accudire il proprio figlio ammalato – come da certificato medico - e iscritto al servizio sanitario, che un'altra persona di fiducia non è disponibile per accudire il minore e questi non ha ancora compiuto il dodicesimo anno di età oppure è disabile e ha bisogno di aiuto. Per il periodo in cui viene erogata l'indennità di malattia per minori – per ogni minore fino a 10 giorni lavorativi, per famiglie monoparentali fino a 20 giorni lavorativi all'anno – si ha il diritto di essere esonerati dal lavoro senza essere remunerati. Per informazioni siete pregati di rivolgervi alla Vostra assicurazione malattia.

Se Vostro figlio è sano e non potete presentarvi al lavoro perché non avete nessun'altra possibilità di custodia, dovete informare immediatamente il Vostro datore di lavoro. Spesso in tali situazioni può essere trovata una soluzione di comune accordo. Si pensi per esempio a ferie o a riduzione di straordinari. Eventualmente si può anche pensare di lavorare da casa, il cosiddetto home office, se l'azienda lo permette. A seconda della situazione individuale si può pensare – per esempio – anche di concordare con il datore di lavoro una riduzione provvisoria dell'orario di lavoro per conciliare al meglio professione e cura dei figli.

Qualora lavoriate già part-time, potrebbe essere eventualmente utile modificare provvisoriamente la suddivisione delle ore lavorative, per esempio concordando con il Vostro datore di lavoro di lavorare più a lungo in quei giorni in cui è garantita la custodia del minore e di rimanere a casa negli altri giorni. Eventualmente potrebbe risultare il diritto ad un congedo retribuito sulla base del § 616 del Codice civile (BGB), il quale prevede che i lavoratori possono continuare ad essere retribuiti se non possono lavorare per un periodo di tempo relativamente non significativo “per un impedimento non causato dalla propria persona”. Tuttavia, tale regolamento può essere escluso nel contratto di lavoro o nell’accordo collettivo, e questo è spesso il caso.

Ecco perché in ogni caso è importante cercare di instaurare un dialogo con il datore di lavoro, di avvicinarsi l’uno all’altro e cercare insieme la migliore soluzione per tutti gli interessati.

Per sapere se nonostante il divieto di accesso vanno sempre versati i contributi dei genitori, si rimanda alle disposizioni previste dal rispettivo contratto di custodia del minore che sono determinanti.